

ATTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMISSARIATO

Regio decreto in data 8 marzo 1906, n. 73, per la nomina di due membri del Consiglio dell'emigrazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 20, 21 e 22 del regolamento per la esecuzione della legge medesima, approvato con Nostro decreto del 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il nostro decreto in data 29 gennaio 1905, col quale sono nominati tre membri del Consiglio della emigrazione pel triennio 1905-1907;

Viste le dimissioni date dagli onorevoli Luzzatti prof. Luigi e Pantano dott. Edoardo da membri del detto Consiglio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni da membri del Consiglio dell'emigrazione degli onorevoli LUZZATTI prof. LUIGI e PANTANO dott. EDOARDO e sono nominati in loro vece a far parte del detto Consiglio, per il termine del triennio 1905-1907, gli onorevoli signori:

NITTI FRANCESCO SAVERIO, deputato al Parlamento,

MATERI PAOLO, deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GUICCIARDINI.

(1) Vedi *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1906, n. 67.

Regio decreto in data 15 marzo 1906, che nomina il presidente e il vice-presidente del Consiglio dell'emigrazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 29 gennaio 1905, col quale sono nominati i tre membri del Consiglio dell'emigrazione pel triennio 1905-1907;

Visto il decreto in data 9 febbraio 1905, del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, col quale si costituisce il Consiglio dell'emigrazione per lo stesso periodo 1905-1907;

Visto che con le dimissioni degli onorevoli Luzzatti prof. Luigi e Pantano dott. Edoardo, accettate con Nostro decreto dell'8 marzo 1906, n. 73, sono rimaste vacanti le cariche di presidente e di vice-presidente del detto Consiglio;

Visto l'articolo 21 del Regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901 n. 23 sull'emigrazione, approvato con Nostro decreto del 10 luglio 1901 n. 375;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono nominati rispettivamente presidente e vice-presidente del Consiglio dell'emigrazione, per il termine del triennio 1905-1907:

L'on. DAL VERME conte LUCHINO, deputato al Parlamento, *presidente*.

L'on. BODIO prof. LUIGI, senatore del Regno, *vice-presidente*.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GUICCIARDINI.

(1) Vedi *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1906, n. 75.

Decreto ministeriale 19 aprile 1906 che nega l'iscrizione nella patente di vettore della Società Ligure Brasiliana di navigazione del piroscalo " Napolitano „.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Vista la istanza in data 3 febbraio 1906, colla quale il vettore Società Ligure Brasiliana di navigazione domanda che gli sia concessa l'iscrizione in patente del piroscalo *Napolitano*;

Ritenuto che il detto piroscalo, sia per la sua antica costruzione, sia per le sue condizioni generali, non dà sufficiente affidamento di un buon servizio di trasporto degli emigranti e di sicurezza dei medesimi;

Visto l'articolo 13 della legge sulla emigrazione, penultimo capoverso;

Sul parere conforme del Consiglio dell'emigrazione, espresso nella adunanza del 2 marzo 1906 e confermato nell'adunanza successiva del 14 stesso mese;

Decreta:

La patente di vettore di emigranti concessa alla Società Ligure Brasiliana di navigazione rimane limitata ai piroscali attualmente iscritti nella patente medesima.

Fatto in doppio originale.

Dato a Roma, 14 aprile 1906.

Il Ministro: GUICCIARDINI.

Decreto ministeriale 14 aprile 1906 che nega la concessione della patente di vettore alla Società Frank Zotti Steamship Company di Nuova York.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Vista la istanza in data 13 ottobre 1905, colla quale la Società Frank Zotti Steamship Company di Nuova York domanda la concessione della patente di vettore d'emigranti ai sensi della legge sulla emigrazione colla iscrizione nella detta patente del piroscalo *Brooklyn*;

Letta la relazione del Commissariato;

Ritenuto che la detta Società, per possedere un unico piroscafo, per essere questo di antica costruzione e di deficienti caratteristiche nautiche, non dà bastevole affidamento di un buon servizio di trasporto degli emigranti e di sicurezza dei medesimi;

Visto l'art. 13, penultimo capoverso, della legge sulla emigrazione;

Sul parere conforme del Consiglio dell'emigrazione, espresso nella adunanza del 2 marzo 1906;

Decreta:

È negata alla Società Frank Zotti Steamship Company di Nuova York la patente di vettore di emigranti.

Fatto in doppio originale.

Dato a Roma, 14 aprile 1906.

Il Ministro: GUICCIARDINI.

Circolari del Ministero degli affari esteri.

Circolare n. 21, in data 30 novembre 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti, Procuratori generali presso le Corti di appello, Procuratori del Re presso i Tribunali e agli Ufficiali diplomatici e consolari, relativa al rilascio dei passaporti per l'estero.

Firma del passaporto da parte del titolare. — Questo Ministero venne ripetutamente informato che non tutti i sindaci del Regno si attengono strettamente alle norme in vigore, in quanto concerne la firma dei passaporti per l'estero, da parte dei titolari, oppure l'indicazione che il titolare è analfabeta.

Avviene, infatti, spesso che il sindaco, o la persona da esso delegata, non consegna il passaporto al titolare dopo averlo fatto da lui firmare in propria presenza, o dopo aver apposto l'annotazione che egli è analfabeta, ma lo consegna a parenti di lui, o ad intermediarii, affinchè glielo rimettano o glielo mandino all'estero, se egli (cosa che, purtroppo, qualche volta avviene) è già uscito dal Regno.

Questo procedere, più che una biasimevole arrendevolezza, costituisce una colpa, ed è fonte di gravi inconvenienti.

La mancanza di firma del titolare o la mancanza dell'altra predetta annotazione, oltrechè facilita la fraudolenta cessione del passaporto da individuo a individuo, danneggia l'onesto operaio, il quale, credendo che il passaporto sia perfetto nella forma in cui gli venne rilasciato o spedito, non si cura, se sa scrivere, di firmarlo, e lo esibisce, incompleto, all'autorità estera che gliene faccia domanda. Questa, che non trova nel passaporto le garanzie ed i mezzi necessari di confronto per stabilire l'identità di persona, fa accompagnare il possessore al regio Consolato, affinchè proceda alle occorrenti investigazioni. Di qui perdite di tempo e corrispondenze superflue che sarebbero evitate se tutti i sindaci ottemperassero alle vive raccomandazioni loro fatte, in simile materia, colla circolare ministeriale n. 5 del 4 aprile del 1905.

La lamentata irregolarità è diventata ora così frequente, che io debbo fare appello ai signori prefetti, sottoprefetti, e commissari distrettuali, e pregarli di voler richiamare i sindaci dei rispettivi circondari all'esatta osservanza delle norme vigenti, in forza delle quali il passaporto deve essere consegnato al titolare in persona, dopo che egli lo abbia firmato, o dopo che il sindaco, o il suo delegato, vi abbia apposto la dichiarazione che il titolare è analfabeta.

Connotati di chi chiede il passaporto. — Ed un'altra raccomandazione è da rinnovarsi ai sindaci in questa circostanza: che, cioè, i connotati di chi chiede il passaporto siano iscritti nel *nulla osta* (di dove devono, poi, essere trascritti sul passaporto) con scrupolosa precisione, affinchè gli stessi sopra ricordati inconvenienti non si verificino, come spesse volte è avvenuto, per il modo inesatto, od incompleto con cui sono date le suddette indicazioni.

Certificati penali. — La circolare n. 5 di questo Ministero, in data 4 aprile 1905, concernente la concessione di passaporti per l'estero, accenna (pag. 35 del fascicolo) ai casi, in cui dovrebbe assoggettarsi alla tassa di bollo il certificato penale di cui vogliono munirsi gli emigranti diretti agli Stati Uniti.

Riesaminata, peraltro, questa materia d'accordo coi Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, per quanto riguarda l'*emigrazione in generale*, e tenuti presenti l'articolo 5 della legge sull'emigrazione, 31 gennaio 1901, n. 23, e l'articolo 27, n. 10, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, si stabilirono le seguenti norme:

1° i certificati penali, chiesti dai sindaci nell'interesse di chi emigra *a scopo di lavoro*, o chiesti direttamente da coloro che emigrano *a scopo di lavoro*, sono esenti dalla tassa di bollo, qualunque sia la destinazione dell'emigrante, ed anche nei casi in cui l'esibizione del certificato penale non sia obbligatoria nel paese di destinazione;

2° sotto la denominazione di *emigranti a scopo di lavoro* si comprendono gli operai in genere, i contadini, i braccianti, i giornalieri, i venditori ambulanti e simili; e si devono escludere, quindi, dall'esenzione tutti coloro che si recano all'estero per esercitarvi commerci, professioni liberali e simili;

3° se la domanda del certificato penale gratuito è fatta dal sindaco, questi dichiarerà, nella domanda stessa, che il documento è chiesto nell'interesse di un *emigrante a scopo di lavoro*; se, invece, è fatta direttamente dall'interessato, questi dovrà presentare, a corredo di essa, un certificato, in carta libera, del sindaco, che attesti essere egli un *emigrante a scopo di lavoro*;

4° i certificati penali esenti da tassa di bollo dovranno portare la menzione seguente: " Rilasciato in carta libera giusta dichiarazione del sindaco di, attestante che il titolare *emigra a scopo di lavoro* „.

Personae che accompagnano il titolare del passaporto — La pagina 5 del passaporto è destinata a registrare le persone che accompagnano il titolare, con indicazione della loro età. Ora, sia affinché si possa meglio provvedere alla tutela dei minorenni, sia per porre i regi consoli in grado di determinare l'epoca precisa in cui un giovane debba rispondere agli obblighi della leva, sia per altre constatazioni da farsi all'estero, occorre che si iscriva, nella colonna *osservazioni*, la data di nascita (giorno, mese ed anno) di ciascuna delle persone che figurano nella predetta tabella.

Nulla osta prefettizio. — Avviene talora che le Autorità prefettizie respingano alle regie Autorità consolari, con dichiarazione negativa, le domande di *nulla osta* per passaporto, motivando il rifiuto dal fatto che la persona cui il regio console dovrebbe rilasciare il passaporto già ne fu munita entro i tre anni anteriori alla domanda stessa.

Questo rifiuto non trova giustificazione in alcun testo di legge o di regolamento. Un cittadino dimorante all'estero può aver perduto, per smarrimento, per incendio, per furto, o per altra circostanza indipendente dalla propria volontà, il passaporto; ed il console, dopo fatte le necessarie investigazioni, rimane giudice dell'opportunità di rilasciarne uno nuovo, oppure di negarlo.

Le Autorità prefettizie vorranno adunque emettere in simili casi, se altro ostacolo non esiste, il *nulla osta*, limitandosi a indicare sul medesimo che il richiedente ha ottenuto altro passaporto da meno di tre anni, e la data della concessione.

Inscrizione nel registro di anagrafe. — La circolare di questo Ministero, in data 4 aprile 1905, n. 5, nota essere indispensabile che chi domanda il *nulla osta* sia stato precedentemente iscritto nei registri di anagrafe del comune. Ma giova avvertire che ciò era detto, e sussiste, per quanto concerne i *nulla osta* da emettersi dai sindaci; allorchè, cioè, chi chiede il passaporto è presente e può sempre farsi inscrivere nei detti registri, od esservi iscritto d'ufficio.

Ma la cosa è ben diversa se si tratti di *nulla osta* prefettizi, da spedirsi ai regi consoli. In tali casi il cittadino che domanda il passaporto si trova all'estero, e se non figura nelle liste della popolazione stabile di un comune del regno, questo non può costituire motivo sufficiente perchè gli si neghi il *nulla osta*, semprechè al Prefetto consti che il suo atto di nascita trovasi iscritto, o trascritto, nei registri di stato civile di un comune della provincia, o che, anche essendo nato in altro comune, od all'estero, ha concorso alla leva militare nella provincia ed ha compiuto ogni suo obbligo relativamente ad essa.

Rimane, adunque, stabilito che, per ciò che riguarda i cittadini residenti all'estero, la semplice mancanza d'iscrizione nei registri di

popolazione di un comune del Regno non è d'ostacolo a che la domanda consolare di *nulla osta* abbia il debito corso, salvo all'Autorità prefettizia di apporre al *nulla osta* le annotazioni che crederà opportune, e lasciato al console di procedere ad ogni investigazione che le annotazioni stesse dimostrino necessaria.

Il Sottosegretario di Stato: FUSINATO.

Circolare n. 145, in data 2 febbraio 1906, ai Prefetti e Sottoprefetti e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, concernente i certificati per vertenze relative ad infortuni sul lavoro all'estero.

Il Ministero delle finanze, interpellato circa la possibilità del rilascio gratuito dei vari documenti e certificati, richiesti per vertenze relative ad infortuni sul lavoro che si svolgono all'estero, ha risposto quanto segue:

“ I certificati di miserabilità, certificati medici, gli stati di famiglia occorrenti agli emigrati italiani nelle vertenze relative alle indennità per infortuni sul lavoro, sollevate in paesi esteri, in quanto si tratti di operai, contadini, braccianti, giornalieri, venditori ambulanti e simili, vanno esenti da tassa di bollo, a sensi dell'articolo 22, n. 23, della legge 4 luglio 1897, n. 414, purchè negli stessi atti si faccia risultare della condizione delle persone.

“ Così pure i certificati dello stato civile occorrenti ai detti emigranti per le contestazioni anzidette, in quanto si tratti di persone povere, potranno andare esenti da tassa di bollo ai sensi del citato articolo 22, n. 25, a condizione che negli stessi certificati risulti della povertà delle parti interessate, mediante menzione del certificato di povertà inviato dal Console „.

Invito le autorità comunali a curare l'esatta osservanza delle norme sopra indicate.

Pel Ministro: CAPECE MINUTOLO.

Circolare n. 6, in data 13 aprile 1906, ai Prefetti e Commissari distrettuali, ai Sindaci e agli Ufficiali diplomatici e consolari, concernente gli atti di chiamata e passaporti.

L'articolo 1 del regio decreto 20 novembre 1902, n. 523, che modifica l'articolo 3 del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio di passaporti per l'estero, dispone doversi negare l'emissione del *nulla osta* e la concessione del passaporto alle persone soggette ad essere respinte dal paese di destinazione in virtù delle norme localmente in vigore sull'immigrazione.

I casi che possono dar luogo a reiezione non sono, però, sempre nettamente definiti dalle leggi straniere: epperò taluni Sindaci del Regno hanno adottato il temperamento di esigere, quando trattisi di donne sole, di giovanetti, di individui in età avanzata, di persone, insomma, delle quali sia dubbia l'ammissione nel paese di destinazione, la presentazione di un *atto di chiamata*: di un atto, cioè, dal quale risulti che una persona già stabilita all'estero, chiama presso di sé l'emigrante, si obbliga a fornirgli il necessario affinché non cada a carico della pubblica beneficenza, ed a prestare le debite garanzie presso le autorità preposte all'immigrazione, perchè al chiamato sia permesso lo sbarco.

Avviene talora che lo stesso emigrante si provvede di propria iniziativa dell'atto di chiamata e lo esibisce al Sindaco per ottenere la emissione del *nulla osta*.

E poichè tali atti devono, per aver valore nel Regno, essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri, fu proposto il quesito se, quando il chiamato vada all'estero *a scopo di lavoro*, o vada a raggiungere la famiglia, o persona di famiglia, che già trovasi all'estero *a scopo di lavoro*, gli atti stessi si debbano esentare dalla tassa di bollo e da quella di legalizzazione (articolo 5 della legge sull'emigrazione ed articolo 6 del regio decreto sulla concessione di passaporti per l'estero).

Al quesito, esaminato da questo Ministero e da quello delle finanze, fu data la seguente soluzione:

1° gli atti di chiamata concernenti persone circa le quali siavi dubbio che possano essere respinte dal paese di destinazione in virtù

delle norme localmente in vigore sull'immigrazione (giovanetti, donne con figli in tenera età, o donne sole, inadatte a proficuo lavoro, persone in età avanzata, ed, in genere, chi ha bisogno dell'appoggio di qualcuno al momento dell'arrivo), sono esenti, sotto l'osservanza delle condizioni indicate nei numeri 2 e 3, della tassa di bollo e da quella di legalizzazione ;

2° la trasmissione dell'atto al Ministero degli affari esteri deve essere fatta dal Sindaco, con obbligo a questo di unirvi un certificato proprio, in carta libera, dal quale risulti che il chiamato emigra *a scopo di lavoro*, oppure che va a raggiungere la famiglia, o persona di famiglia, che già trovasi all'estero *a scopo di lavoro* ;

3° della produzione del certificato sarà fatta menzione nella legalizzazione ministeriale.

Ciò per quanto riguarda le formalità da compiersi nel Regno.

Per quel che concerne la compilazione o la legalizzazione degli atti di chiamata per parte degli Uffici consolari, è evidente che le dette operazioni dovranno essere gratuite ogniquale volta riguardino le indicate categorie d'individui, e siano chieste da persona di famiglia (ascendente, discendente, coniuge, fratello o sorella) del chiamato, la quale trovisi all'estero *a scopo di lavoro*.

Giova qui ricordare che l'atto di chiamata è all'infuori delle circostanze specificate nella presente circolare, un documento superfluo, fonte di inutili spese e di perdite di tempo per gli emigranti; per cui i signori Sindaci vorranno limitarsi ad esigere la presentazione dell'atto stesso nei soli casi in cui le condizioni di età, o le condizioni fisiche dell'emigrante siano tali da far temere che esso possa essere respinto al porto di provenienza.

Così, non si dovrà imporre la presentazione di detto documento alle donne maggiorenni atte a proficuo lavoro, anche se viaggino sole, ed ai giovani prossimi alla maggiore età, i quali siano di sana e robusta costituzione e muniti del consenso previsto dall'articolo 3 del regolamento sulla concessione di passaporti per l'estero.

Occorre, insomma, inceppare quanto meno sia possibile la partenza di chi voglia spiegare all'estero la propria attività e si mostri perfettamente idoneo ad affrontare la prova.

Il Sotto-Segretario di Stato: P. DI SCALEA.

Circolari del Commissariato dell'emigrazione.

Circolare, n. 7378/21, in data 14 giugno 1905, ai Prefetti del Regno, intorno alle responsabilità dei vettori di emigranti per ogni atto e obbligazione di ogni loro rappresentante o incaricato.

Vettori di emigranti. — Come è noto alla S. V. Illustrissima, per l'articolo 16 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, i vettori sono civilmente responsabili di ogni atto dei loro rappresentanti in materia di emigrazione, e per l'articolo 13, ultimo capoverso, della stessa legge i vettori rispondono, con la propria cauzione, dello adempimento di tutte le obbligazioni di ogni loro rappresentante, o incaricato, come del pagamento delle pene pecuniarie a cui questi fossero condannati.

Perchè queste disposizioni di legge possono avere piena applicazione, prego la S. V. di attenersi alle seguenti norme :

Commissioni arbitrali per l'emigrazione. — In ogni caso in cui sia presentato un reclamo per risarcimento di danni o per restituzioni di somme o per altre ragioni (a norma dell'articolo 26 della legge suindicata) contro un rappresentante di vettore, occorre che il giudizio si svolga in contraddittorio non solo del rappresentante, ma anche del vettore che lo ha nominato. Quindi la citazione a comparire e la notificazione della sentenza fatte mediante lettera raccomandata (a norma dell'articolo 84 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901) debbono essere dirette così al rappresentante come al vettore.

Occorre appena avvertire che, per escutere, occorrendo, la cauzione, è necessario che sia stata pronunciata regolare sentenza di condanna contro il vettore, e che perlanto egli deve essere citato in persona propria acciocchè possa far valere le sue ragioni. Del pari evidente è la necessità che la sentenza da eseguirsi in danno del vettore gli sia notificata regolarmente.

Contravvenzioni in materia di emigrazione commesse da rappresentanti di vettore. — Nei casi in cui i rappresentanti di vettore si

rendano colpevoli d'infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, è necessario che siano denunziati all'autorità giudiziaria anche i vettori che li hanno nominati, e che rispondono civilmente di ogni atto dei loro rappresentanti in materia di emigrazione. E prego pertanto la S. V. Illustrissima perchè si compiaccia di dare istruzioni in tal senso agli ufficiali di polizia giudiziaria dipendenti da codesta Prefettura.

Infine, perchè sia possibile provvedere alla esatta applicazione delle norme suindicate, accludo alla presente un elenco dei vettori che hanno patente, con l'indicazione della loro sede. Per le Società si indicano i rappresentanti legali (1).

Prego la S. V. Illustrissima di favorire un cenno di ricevuta della presente.

(1) Segue l'elenco dei vettori muniti di patente.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA (Sede in Roma).

Direttori Generali: Crespi Agostino di Francesco e Fileti Michele di Enrico (Roma).

Delegati alla firma: Moreno Enrico fu Filippo e Gallo Bartolomeo Giuseppe fu Ippolito (Genova) — Wrzy Gustavo di Domenico e Ferrero Michele fu Domenico (Napoli). — Di Salvo Giacomo di Vincenzo, Medici Gaetano di Trifonio e Ugdulena Giovanni Battista di Francesco (Palermo). — Barzilai Giusto di Giuseppe e Rosati Alfredo di Filippo (Roma). — Caprile Tito fu Tito (Venezia). — Garnier Oreste di Leopoldo (Messina).

LA VELOCE (Sede in Genova).

Amministratore Delegato: Brizzolesi Arturo di Giovanni (Genova).

Direttore: Brunelli Domenico fu Gilberto (Genova).

Delegati alla firma: Macchi Cesare Augusto fu Filippo (Genova). — Mattioli Raffaele fu Francesco Paolo (Napoli).

LA LIGURE BRASILIANA (Sede in Genova).

Amministratore Delegato: Repetto G. Battista fu Giuseppe (Genova).

Delegato alla firma: Cormagi Domenico fu Salvatore (Genova).

ITALIA (Sede in Genova).

Direttore: N. N.

Delegato alla firma: Passalacqua Marco di G. Battista (Genova).

SOCIETÀ ANONIMA GENOVESE DI NAVIGAZIONE A VAPORE (Sede in Genova).

Amministratore Delegato: Pastorino Gerolamo di Pietro.

Delegato alla firma: Bisio Luigi Angelo di Lazzaro (Genova).

ZINO OTTAVIANO (vulgo OTTAVIO) di Giuseppe (con domicilio in Genova).

Delegato alla firma: Cormagi Angelo fu Salvatore (Genova).

LA PATRIA (Sede in Napoli).

Amministratore delegato: De Luca Vincenzo di Antonio (Napoli).

Circolare, n. 12236/43, in data 16 settembre 1905, ai Prefetti del Regno
concernente le Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

Alcune Prefetture si sono rivolte a quest'Ufficio per avere schiarimenti circa il servizio di corrispondenza delle Commissioni arbitrali di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30 della legge sulla emigrazione.

Credo opportuno di fare osservare in proposito quanto segue.

Le citazioni delle parti, innanzi alle dette Commissioni, la notificazione delle sentenze, come anche tutte quelle altre comunicazioni che abbiano carattere procedurale, saranno fatte a mezzo di lettera *raccomandata e debitamente affrancata*, nei modi e dalle persone indicate dall'articolo 84 del regolamento sull'emigrazione, tenute anche presenti le disposizioni date da quest'Ufficio con la circolare del di 14 giugno 1905, n. 7378: 21.

Per le altre comunicazioni, ogni qualvolta sia possibile, le Commissioni usufruiranno della franchigia di cui godono le autorità locali, in forza dei regolamenti vigenti.

SOCIETÀ ANGLO-ITALIANA PER NOLEGGI MARITTIMI (Sede in Napoli).

Direttore: Boriello Giuseppe di Giovanni (Napoli).

FORNARI GIUSEPPE di Ferdinando (Sede in Roma).

FINIZIO VINCENZO di Gaetano (con domicilio in Napoli).

HAMBURG AMERIKA LINIE (Sede in Genova).

Mandatario: Ferrari Tomatteo fu Angelo (Genova).

NORDDEUTSCHER LLOYD (Sede in Napoli).

Mandatario: De Luca Vincenzo di Giacomo (Napoli).

Delegato alla firma: Casella Odoardo fu Luigi (Napoli).

WHITE STAR LINE.

Mandatario: Buscaglione Giovanni di Antonio (Genova).

COMPAGNIA TRANSATLANTICA DI BARCELONA (Sede in Napoli).

Mandatario: Ratti Cesare di Valentino (Napoli).

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES À VAPEUR DE MARSEILLE (Sede in Genova).

Mandatario: Giovanelli Francesco di Carlo (Genova).

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE (Sede in Roma).

Mandatario: Corner Luigi di Napoleone (Roma).

LLOYD ITALIANO (Sede in Genova).

Direttore Generale: Senatore Piaggio Erasmo (Genova).

Direttori: Biancardi Dionigio Giuseppe di Luigi (Genova) e Manzitti Oreste fu Francesco Paolo (Napoli).

Le Prefetture nell'inviare al Commissariato le informazioni prescritte dall'ultima parte dell'articolo 83 del regolamento, invieranno la nota delle spese di corrispondenza in cui fossero incorse ed il Commissariato provvederà all'immediato rimborso.

Circolare n. 13664/17, in data 16 ottobre 1905, ai Prefetti del Regno, relativa all'emigrazione dei minorenni in paesi transoceanici.

Sono stati rivolti a quest'ufficio dalle autorità politiche del Regno vari quesiti in ordine all'applicazione da dare alla circolare del Commissariato in data 15 giugno 1905, relativa all'emigrazione dei minorenni in paesi transoceanici. Ad eliminare le incertezze manifestatesi, reputo opportuno chiarire i seguenti punti:

1. Con la circolare sopracitata il Commissariato non intendeva di dare nuove disposizioni restrittive dell'emigrazione dei minorenni, ma, in vista del grande numero dei minorenni respinti dai porti degli Stati Uniti, sebbene muniti di regolare passaporto, mirava a richiamare i signori Prefetti ad una più rigorosa osservanza delle norme sulla materia vigenti nel Regno, ponendole in relazione con quelle dei paesi di destinazione.

2. La circolare si riferisce, di fatto, *solo* alla emigrazione dei minorenni negli *Stati Uniti*, dove, com'è noto, si usa per essi un rigore maggiore che in qualsiasi altro paese, nel giudicare circa la loro ammissibilità.

3. Nel concedere il passaporto a minorenni che si recano agli Stati Uniti sono da tener presenti:

a) *Le disposizioni delle leggi italiane*, e cioè, oltre le norme contenute nella legge sull'emigrazione e nel regio decreto sui passaporti 31 gennaio 1901 (minutamente dilucidate nella circolare del Ministero degli affari esteri in data 4 aprile 1905), anche l'articolo 88 del Codice per la marina mercantile, in forza del quale non è permesso l'imbarco ed il trasporto (per viaggi marittimi di lungo corso) di giovanetti minori degli anni 18 " se non quando sono accompagnati da parenti o tutori o vi sia persona che offra garanzia per la dovuta assistenza du-

rante il viaggio e per la loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione „.

b) *Disposizioni della legge federale Nord Americana sull'emigrazione del 3 marzo 1903.* — È da osservare, per altro, che detta legge non contiene norme restrittive, riguardanti esplicitamente ed esclusivamente i minorenni, ma si limita a vietare lo sbarco negli Stati Uniti a tutte quelle persone delle quali, — per speciali circostanze di fatto, il cui apprezzamento è deferito alle autorità federali — vi sia ragione di ritenere che possano cadere a carico della pubblica beneficenza.

Come cause principali di reiezione sono indicate dal R. Console generale di Nuova-York le seguenti :

- 1° mancanza assoluta d'istruzione;
 - 2° mancanza di sviluppo fisico;
 - 3° mancanza di parenti stretti residenti in America, costituiti in famiglia;
 - 4° mancanza di donne fra i parenti cui i minorenni sono diretti e che possano aver cura di loro;
 - 5° mancanza di mezzi nei parenti che devono ricevere e custodire i minorenni;
 - 6° la natura del mestiere esercitato o dai minorenni o dai parenti cui sono diretti quando sia tale (lustrascarpe, venditori ambulanti, ecc.) da far ritenere che i minorenni siano costretti a menare vita insalubre o randagia e rimangano privi di cure e di assistenza.
- Accade, peraltro, che talvolta le autorità americane ammettano allo sbarco minorenni di età molto giovane e che non hanno nella Confederazione parenti stretti legalmente tenuti al loro mantenimento, ma in questi casi si tratta sempre di giovani bene sviluppati, di bell'aspetto, decentemente vestiti, provvisti di qualche peculio, e che possono dimostrare di aver frequentato la scuola.

Da quanto sopra, i signori Prefetti trarranno norma per giudicare caso per caso della possibilità o meno di concedere il passaporto a minorenni, avendo tuttavia cura, nei casi dubbi, di far avvertite della

possibilità della reiezione dei minorenni le persone che abbiano nel Regno la patria potestà su di essi.

È utile ancora aggiungere che, essendo la condizione dell'età valutata, come già si è detto, insieme ad un complesso di altre circostanze, è impossibile indicare con esattezza il limite di età al di sotto del quale avviene d'ordinario la reiezione dei minorenni. Ad ogni modo, si può ritenere (interpretando tuttavia la norma con la dovuta discrezione) che i ragazzi al di sotto di 14 o 15 anni siano, di regola, soggetti ad essere respinti qualora non concorra a loro favore quel complesso di circostanze già indicate, da cui emerge la presunzione ch'essi non potranno in alcun caso cadere a carico della pubblica beneficenza. È altresì da raccomandare alle autorità politiche di vagliare bene gli atti di richiamo rilasciati a favore dei minorenni da parenti, residenti nella Confederazione nord-americana, che s'impegnano di provvedere al loro mantenimento, in quanto spesso è accaduto che detti atti sono poi risultati in pratica puramente fittizi.

Quest'ufficio, in ogni modo, si riserva di promuovere dal Ministero degli affari esteri ulteriori istruzioni, dopo che siano pervenute le nuove informazioni già chieste alle competenti autorità diplomatiche e consolari, circa i criteri praticamente seguiti dalle autorità nord americane nel giudicare dell'ammissibilità o meno dei minorenni emigranti.

Circolare, n. 142, in data 20 dicembre 1905, ai Prefetti del Regno, concernente i Comitati per l'emigrazione.

In adempimento alle prescrizioni della legge sull'emigrazione e sul parere dei signori Prefetti, furono, nel corso dell'anno 1902, costituiti, nelle varie provincie del Regno, complessivamente circa 3200 Comitati, tra mandamentali e comunali, per l'emigrazione.

L'attività di detti Comitati, sulla quale il legislatore e il Commissariato facevano grande assegnamento per il raggiungimento dei fini della nuova legge, non ha corrisposto alle aspettative. Cause molteplici e complesse concorrono alla inazione dei Comitati, le quali sono

state messe in luce dalla diligente inchiesta compiuta dai signori Prefetti nell'anno testè decorso. Talune di siffatte cause sono solo in parte attenuabili o removibili; ma altre tra esse, e non poche, possono essere eliminate, in modo da permettere ai Comitati di spiegare quell'attività benefica per gli emigranti che forma la sola loro ragione d'essere.

Una delle circostanze estrinseche, peraltro, che ha richiamato in via preliminare l'attenzione del Commissariato, e che contribuisce nel complesso a determinare la scarsa attività dei Comitati, è anche il loro soverchio numero che, mentre non permette quella frequenza di rapporti col Commissariato che sarebbe necessaria, è anche causa di sussistenza puramente figurativa a non pochi Comitati che, per ragioni varie, non trovano condizioni sufficienti di vita.

Il Commissariato è pertanto venuto nella determinazione, prima di sperimentare e promuovere nuove norme di ordinamento dei Comitati, di restringerne il numero, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Pertanto, prendendo occasione anche dalla necessaria rinnovazione per compiuto triennio dei membri elettivi dei Comitati esistenti, intende riconfermare solo quelli fra essi resi obbligatori per disposizione del regolamento (art. 27), che si trovano, cioè, nei luoghi dove ha sede un rappresentante di vettore.

Dopo che, con i mezzi suggeriti dall'esperienza, si sarà riusciti a coordinare e avviare ad azione più efficace siffatti Comitati, si penserà pure ad accrescerne il numero, ripristinandone o creandone in luoghi dove pure, a norma di legge, non sarebbero strettamente richiesti.

Peraltro, il Commissariato non avrà difficoltà a mantenere in azione i Comitati che pur non essendo compresi fra quelli di cui all'articolo 27 del regolamento, avessero dato prova di svolgere opera veramente utile per gli emigranti.

Invito pertanto le Signorie Loro a volere, per le rispettive provincie :

1° indicare quali sarebbero i Comitati, oltre quelli compresi nell'unito elenco, non resi obbligatori dal regolamento, la cui attività dimostrata per il passato dia sicuro affidamento che possano svolgere opera efficace anche per l'avvenire ;

2° indicare quali sarebbero le variazioni da portare alla composizione dei Comitati in base all'articolo 10, penultimo comma, della legge sull'emigrazione, invitando altresì i Consigli comunali a rinnovare la designazione dei rappresentanti delle Società operaie od agricole locali.

Prego i signori Prefetti di voler rispondere con cortese sollecitudine alla presente circolare. Ristretto il numero dei Comitati e rinnovata la loro organizzazione, si avviserà ai mezzi opportuni per vivificarne l'azione, e faccio fin d'ora il più grande assegnamento sulla valida cooperazione delle Signorie loro per raggiungere questo intento che, se da una parte presenta non lievi difficoltà, che il Commissariato è risoluto con ogni mezzo a superare, è d'altra parte di così vitale interesse per gli emigranti, da giustificare gli sforzi concordati che saranno per esercitare in tal senso così quest'Ufficio come le competenti Autorità provinciali e comunali.

Circolare, n. 147, in data 12 febbraio 1906, ai Prefetti e Sottoprefetti, Questori, Ispettori dell'emigrazione, Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e Società di patronato per la protezione degli emigranti, concernenti l'arruolamento di emigrati per le regioni meridionali degli Stati Uniti d'America.

Si è da qualche tempo sviluppata una corrente d'emigrazione italiana verso le regioni meridionali degli Stati Uniti, segnatamente verso gli Stati della Louisiana, Arkansas, Mississippi, Florida e Texas.

L'emigrazione in questi Stati offre, in generale, condizioni favorevoli ai nostri emigranti agricoltori, specialmente, per ragioni di clima, se essi appartengono alle provincie meridionali del Regno. Questa corrente, mentre non va ad accrescere la popolazione operaia, già esuberante, delle grandi città del Nord dell'Unione, può trovare, se convenientemente diretta nei centri agricoli degli Stati del Sud, la cui principale coltura è il cotone, sorte e trattamento discreti.

In questi Stati, ove la mano d'opera dei negri si mostra, per diversi motivi, inadatta alle esigenze di razionali coltivazioni, si fa richiesta di mano d'opera straniera da privati proprietari e specialmente da

parte di Società ferroviarie, le quali posseggono estensioni di terre lungo il percorso delle loro linee (Gould system e Frisco system), terre che hanno tutto l'interesse di colonizzare.

Però non sempre si ha di mira di reclutare in Italia gli emigranti più adatti ai lavori agricoli richiesti in quegli Stati, nè di reclutarli per conto di proprietari o di Società ferroviarie che facciano le offerte più vantaggiose e per località che presentino condizioni idonee ai nostri coloni.

Troppo spesso l'unico scopo che si prefiggono gli agenti incaricati dell'arruolamento è il lucro delle provvigioni.

Il sistema da essi più usato per eccitare ad emigrare è il seguente:

La Società ferroviaria o il proprietario di terre comperano in Nuova York un rilevante numero di biglietti in bianco (*prepaids*), per il viaggio dall'Italia agli Stati Uniti e consegnano i biglietti a persona di loro fiducia che viene nel Regno per eseguire gli arruolamenti.

Il biglietto prepagato viene in Italia intestato all'emigrante arruolato, il quale, ottenuto l'imbarco, e giunto agli Stati Uniti, è inviato al lavoro presso la Società ferroviaria o presso il proprietario che ha pagato, o che pagherà, il *prepaid*.

Chi esegue gli arruolamenti clandestini nel Regno spesso fa credere agli emigranti che il viaggio col *prepaid* è gratuito, mentre in realtà il costo del biglietto stesso viene scontato sul salario che sarà ad essi accordato.

Talora gli arruolatori ingannano gli emigranti anche sulla qualità del lavoro e sulle località (come fu il caso di contadini arruolati per lavori industriali della Louisiana, internati poi nello Stato del Mississippi a lavorare nelle risaie ed in località insalubri) e sono quasi sempre coadiuvati, nei mandamenti e nei comuni ove si recano a compiere i reclutamenti, da *rappresentanti* di vettori a cui la carica giova per mascherare le illecite operazioni.

Ora, constando al Commissariato che si trovano già o sono per giungere in Italia, per arruolare contadini, alcuni agenti di Società ferroviarie e di proprietari di terre degli Stati meridionali dell'Unione,

mi affretto di darne avviso alla S. V., interessandola ad un'azione pronta ed efficace perchè i nostri contadini non siano eccitati ad emigrare in quegli Stati con frode od inganno, e perchè sia vietato ogni arruolamento, non essendo stata tuttora accordata alcuna autorizzazione per simili operazioni.

Prego quindi di far diffidare, con tutti i mezzi consentiti dalla legge, i nostri emigranti, perchè non accettino l'offerta loro fatta insidiosamente di biglietti prepagati e non diano retta a promesse di lavori ad essi fatte senza precise e sicure guarentigie risultanti da contratto scritto.

Occorre che sia ad essi ben chiarito che il biglietto di *chiamata* o prepagato, perchè non nasconda insidie, deve essere trasmesso agli emigranti direttamente dai loro parenti od amici, che già risiedono negli Stati Uniti, e non mai a mezzo di agenzie di qualsiasi specie, e che per la immensa estensione d'ogni singolo Stato meridionale della Unione Nord-Americana riesce raramente possibile determinare con precisione quali sieno le località salubri e quali le insalubri, poichè, anche in regioni che godono fama di salubrità, trovansi località malariche, le quali non potrebbero essere segnalate agli emigranti se non caso per caso.

Il Commissariato nutre fiducia che le autorità politiche ed amministrative sapranno impedire e colpire ogni arruolamento illecito di operai per gli Stati Uniti, e prega i Comitati e Patronati per l'emigrazione di cooperare efficacemente in tal senso colle autorità.

Mi sarà gradito di essere informato di ogni fatto pel quale si rendesse necessario di provvedere con sollecitudine anche da parte di questo ufficio alla tutela dei nostri emigranti.